

# TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

## Sezione Lavoro

### Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per il Sig. **CARPANI BRUNO** [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bonetti (c.f. [REDACTED]) e dall'Avv. Santi Delia (c.f. [REDACTED]), anche disgiuntamente, giusta procura in calce ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale degli stessi sito in Roma alla via San Tommaso d'Aquino n. 47 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 06.64564197 o all'indirizzo pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, avvsantidelia@cnfpec.it.

### Contro

**L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)**, C.F. 01320740580, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, fax 06/96514000 PEC [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata.

\*\*\*

Nel caso di cui in parola i titoli presentati dal ricorrente non venivano valutati nonostante questi fossero ammessi dal bando di concorso e nonostante gli stessi venissero debitamente allegati alla domanda di partecipazione e conosciuti dalla Commissione giudicatrice e dalla stessa Amministrazione di cui è dipendente. La Commissione difatti si soffermava sull'elemento formale inerente al formato dei pdf prodotti (pdf pienamente leggibili ed estrapolati direttamente dalle banche dati on line degli enti di riferimento) pregiudicando irrimediabilmente la posizione del Carpani; di particolare rilevanza è la circostanza che i detti titoli erano già conosciuti all'Amministrazione e alla Commissione che avrebbe quantomeno dovuto agire con il c.d. soccorso istruttorio anche chiedendo chiarimenti agli enti pubblici dai cui siti gli attestati dei titoli erano stati scaricati.



In altre parole i titoli del ricorrente non venivano valutati per un mero dato formale nonostante questi fossero conosciuti e nel possesso della Commissione e della medesima Amministrazione, difatti trattasi di selezione interna per la progressione economica dei dipendenti ENEA.

### **In fatto**

Il ricorrente partecipava alla *“Procedura selettiva per titoli per l’attribuzione di 250 posti destinati allo sviluppo professionale del personale ENEA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nei livelli III e II (Rif. 01/15/2024)”* (ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005); precisamente per la posizione PRA4, candidatura: ██████████, matricola ██████████ livello ██████████. Difatti il ricorrente è dipendente ENEA dall’anno ██████████ attualmente impiegato presso la sede sita in Brasimone (BO).

Con la pubblicazione della graduatoria di merito avvenuta in data 23.11.2023 (ossia a distanza di ben due anni da quando la procedura selettiva veniva bandita), il Sig. Carpani apprendeva di non essere collocato in posizione utile a conseguire l’anelato posto; nello specifico, parte ricorrente era collocato in posizione n. ██████████ con ██████████ punti. L’odierno ricorrente, certo di aver conseguito un punteggio decisamente inferiore rispetto a quello spettante, inoltrava a parte resistente una motivata richiesta di accesso agli atti riscontrata dall’Amministrazione in data 15 gennaio 2024.

Nel predetto riscontro vi era il verbale del 18 maggio 2023 unitamente all’Allegato 1 che riportava la scheda personale del candidato con le specifiche dei titoli presentati e valutati; il Carpani notava che 82 fra i titoli presentati erano evidenziati in rosso; a tal proposito, nel medesimo verbale si legge: *“[...] nel file allegato 1 i documenti evidenziati in rosso sono da intendersi come modificabili e pertanto non sono stati valutati. La Commissione rileva che durante l’analisi svolta della documentazione ha verificato l’esistenza di documenti salvati in formato pdf/A; tale documentazione in analogia con quanto fatto da altre commissioni non viene valutata poiché considerata “modificabile”. La Commissione rileva che durante l’analisi svolta della documentazione ha verificato l’esistenza di documenti salvati in formato pdf dotati di*



*“lucchetto” che solo ad un esame più approfondito risultano essere modificabili; tale documentazione in analogia con quanto fatto da altre commissioni non viene valutata poiché considerata “modificabile”.*

In altre parole al ricorrente non venivano valutati ben 82 titoli su 88 presentati in quanto, a detta dell’Amministrazione, questi erano presentati in formato pdf non conforme, ossia in formato modificabile.

A tal riguardo, la lex specialis prevedeva all’art. 3 lettera A), rubricato *“presentazione della domanda e documentazione tramite <https://pica.cineca.it/enea>”, che [...] “alle domande di partecipazione le candidate e i candidati dovranno allegare un file in formato pdf e in formato excel, elaborato secondo il format allegato (All. 1), contenente l’elenco dei documenti trasmessi, in pdf non modificabile”;* tuttavia, nulla era specificato in merito a come, detti files, dovessero essere prodotti.

L’Amministrazione resistente si limitava a pubblicare, sull’apposito sito dedicato, una FAQ (<https://www.intranet.enea.it/lavorare-in-enea/personale/inquadramento/passaggi-livello-art-15/procedura-art.152021/documenti/faq-finale.pdf>) in cui si dava risposta alla seguente domanda: *“Cosa si intende con “PDF non modificabile” e come creare un PDF non modificabile”?*; alla quale seguiva: *“Per realizzare un file in formato pdf non modificabile è possibile utilizzare il programma ACROBAT PRO, oppure apporre la propria firma digitale sul file. In alternativa, a titolo esemplificativo, si possono seguire le istruzioni al link: <https://www.aranzulla.it/come-rendere-un-pdf-non-modificabile-1122115.html>”.*

Alla luce del riportato estratto, non vi è chi non veda come la stessa Amministrazione in primis mancava di esplicitare puntualmente come produrre un file in pdf non modificabile; peraltro, tale disposizione (di allegare i files in pdf non modificabile), come si vedrà nel prosieguo, non era prevista dal bando a pena di esclusione dalla procedura o di non valutazione dei titoli allegati alla domanda stessa.

L’odierno ricorrente, quindi, conseguiva solo [REDACTED] punti ([REDACTED] dei quali sono stati assegnati per l’anzianità di servizio e solo [REDACTED] ai titoli inoltrati) quando invece avrebbe



dovuto conseguire ben [REDACTED] se tutta la documentazione prodotta fosse stata valutata correttamente.

In altre parole nonostante il Carpani avesse prodotto tutti i titoli in suo possesso in modalità conforme al bando di concorso, la Commissione decideva di non valutarli per una mera formalità nonostante ne avesse piena conoscenza e nonostante avesse tutto il tempo e la facoltà di verificare gli stessi. È da sottolinearsi la circostanza che trattasi di file in originale rilasciati da Enti pubblici e di cui neanche la medesima Commissione contesta la veridicità, ma si limita esclusivamente a non valutarli per una presunta non conformità che nella realtà dei fatti non esiste.

La commissione escludeva dalla valutazione anche documenti come atti ufficiali ENEA. Difatti, circa il 90% dei documenti presentati dall'odierno ricorrente e non valutati dalla commissione potevano essere, come anzidetto, agevolmente acquisiti da ENEA in quanto presenti nei propri archivi ovvero facilmente accessibili online ovvero, in entrambi i casi, ambedue le cose.

I documenti citati consistono in: atti ufficiali ENEA (determine dirigenziali, disposizioni CDA O Commissariali); lettere protocollate ENEA di incarico, ringraziamenti, premio di produzione; schede "Time Sheet" caricate su database ENEA relative alle ore lavorate su progetti (accessibili online); rapporti tecnici ENEA, presenti anch'essi su database ENEA; articoli scientifici pubblicati su rivista EAI dell'ENEA e scaricabili online o presenti sulla piattaforma Researchgate e comunque su ISBN; corsi di formazione ENEA verificabili sulla piattaforma online "ENEA E – Learning"; eventi divulgativi organizzati da ENEA; benestare al pagamento relativi ad attività di responsabile di contratto; curriculum vitae (che periodicamente viene richiesto da ENEA).

Palese appare l'assurdità di quanto appena dedotto.

Occorre specificare che, ad ogni modo, la Commissione valutatrice, presa contezza dell'errato formato dei files in oggetto, avrebbe certamente dovuto invitare il ricorrente a rettificare il caricamento espletato tramite l'istituto del soccorso istruttorio anche alla luce del fatto che tra la domanda di partecipazione e la pubblicazione della graduatoria



trascorrevano all'incirca un anno e che quindi non vi sarebbe stato neanche alcun ritardo nelle fasi concorsuali.

Non può tacersi la ulteriore rilevante circostanza che molti dei titoli dichiarati ed allegati dal ricorrente alla domanda di partecipazione erano già in possesso dell'Amministrazione resistente poiché la procedura concorsuale de qua era riservata a quanti fossero già dipendenti ENEA e quindi l'Ente era perfettamente già a conoscenza dei titoli del ricorrente.

L'*agere* della Amministrazione si configura dunque come superficiale ed illegittimo e rischia di pregiudicare irrimediabilmente la posizione di un candidato meritevole che a causa di un mero errore materiale si vede privato della possibilità di conseguire il posto di lavoro al quale ha diritto e per il quale, con una corretta valutazione dei titoli, sarebbe certamente risultato idoneo anche a seguito degli scorrimenti della graduatoria posto che l'esatto punteggio del Carpani corrisponde a 60,60 e non a 30,30 (punteggio assegnato erroneamente da parte resistente).

La valutazione del candidato effettuata dalla Amministrazione resistente è illegittima e deve essere annullata per i seguenti motivi

### **In diritto**

#### **I. Eccesso di potere per difetto di Istruttoria. Violazione dell'art. 97 Cost.**

#### **Violazione del principio del favor participationis e violazione dell'art. 10 L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Irragionevolezza manifesta.**

**1.a.** In primis non può non evidenziarsi come nella procedura *de qua* debba necessariamente farsi prevalere la forma sulla sostanza non potendo i titoli di parte ricorrente non essere valutati per il solo fatto di essere caricati in un formato pdf difforme, peraltro solo parzialmente, rispetto a quello richiesto dalla *lex specialis*. Quanto affermato risulta ancor più assurdo se lo si rapporta alla circostanza che parte ricorrente al momento della presentazione della domanda di partecipazione era già dipendente della medesima Amministrazione; quest'ultima era dunque *ab initio* in possesso della quasi totalità dei titoli caricati sul portale dedicato dall'odierno



ricorrente e ben poteva ovviare, anche per il tramite di un diretto confronto con lo stesso, a tale disguido meramente formale.

In merito, è lo stesso Consiglio di Stato a sancire che: “[...] infatti una previsione in tal senso, nell'attribuire irragionevolmente rilevanza all'aspetto formale in luogo della sostanza, finirebbe (i) per determinare un contrasto tra la clausola del bando e la sua funzione teleologicamente orientata alla cura dell'interesse pubblico e (ii) per sacrificare la partecipazione di un concorrente in ossequio ad un aspetto meramente formale che è in contrasto con il principio di massima partecipazione alla gara, quale strumento a tutela della più ampia concorrenza”.

Gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione presentati dal Sig. Carpani oltre ad essere in possesso della stessa Amministrazione sono di fatto già intrinsecamente validi poiché, come detto, direttamente scaricati da siti ufficiali o pubblicati su riviste scientifiche riconosciute ed accreditate.

I titoli del ricorrente non venivano valutati in quanto la Commissione dava rilevanza ad un dato prettamente formale (il formato pdf) ritenuto preclusivo nonostante i titoli fossero pienamente conosciuti all'Ente e facilmente verificabili.

**I.b.** In merito alla violazione dell'art. 18 della l. n. 241/1990 occorre specificare che il fatto, come accennato, che i titoli non valutati fossero già in possesso della Amministrazione nonché in possesso anche del precedente Ente Pubblico (Consiglio Nazionale Ingegneri) è circostanza sufficiente per l'attivazione dei poteri doveri ex art. 18 L.n. 241/90. *“Questa circostanza è sufficiente a rendere evidente e facilmente riconoscibile da parte della amministrazione l'eventuale errore materiale commesso dalla docente in sede di compilazione della domanda. Tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi da parte della amministrazione resistente appare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai titoli effettivamente posseduto, dichiarati dall'istanti nella domanda e confermati dai dati in possesso [dell'Amministrazione]”* (cfr. in senso favorevole, Tribunale di Foggia, ordinanza 2.1.2021; Tribunale di Massa ordinanza del 04.11.2020).



I commi 2 e 3 dell'art. 18, difatti, recitano: «2. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.»

Di analogo tenore l'art. 43 del DPR 445/2000, i cui commi 1 e 4, recitano: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”.

Non v'è dubbio, dunque, che era l'Amministrazione a doversi attivare e non il ricorrente.

“Tale istituto, espressione del principio di leale collaborazione, può essere traslato nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato quale specificazione dei doveri di correttezza e buona fede a cui deve conformarsi l'amministrazione datrice di lavoro nell'esercizio dei poteri di gestione del rapporto di lavoro. Specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Difatti, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei



*dipendenti pubblici in ragione dell'effettivo bagaglio professionale e culturale per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Pertanto, il Tribunale ritiene condivisibile [quella..] giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Sentenza della sez. V n. 4198 del 2019; n. 6462 del 2020), secondo cui i casi in cui sia attivabile il soccorso istruttorio ovvero (rectius) una procedura di rettifica interna di tale errore siano soltanto quelli in cui l'eventuale errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione sia riconoscibile, secondo le disposizioni del c.c. per gli atti negoziali, poiché soltanto in tal caso, ragionevolmente e tenuto conto dei principi di autoresponsabilizzazione di cui si è fatto sopra cenno, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente”.*

*“In tale evenienza, l'Amministrazione può e deve chiedere chiarimenti finalizzati ad emendare una siffatta”* asserita mancanza, *“in linea con la premessa per cui il concorso pubblico ha appunto la finalità di individuare i più meritevoli, facendo applicazione del cd. soccorso istruttorio, codificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) L. 7 agosto 1990, n. 241, che ha la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento (v. T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, 10/11/2020, n. 709; Tar Campania, sez. V, 25/6/2021 n. 4413; Cons. Stato, sez. V, 22/11/2019, n. 7975). Ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza”* (cfr. Cons. Stato n. 7995/2019 e precedenti conformi ivi richiamati tra cui Trib. Roma, n. 1788/22).

**I.c.** Come chiarito nelle premesse di fatto, il ricorrente, inoltrava domanda di partecipazione per il concorso de quo, commettendo un mero errore materiale. Alla luce della natura dell'errore, di immediata evidenza, era obbligo della Commissione





valutatrice, in ottemperanza ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, applicare a parte ricorrente il soccorso istruttorio. Si tratta, difatti, di un caso di scuola ove *“il soccorso istruttorio sia logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, non ledendosi in tal modo la par condicio, viepiù ove la mancanza contestata non costituisca, ai sensi della lex specialis motivo espresso di esclusione”* (T.A.R. Campania, Sez. V, 31 dicembre 2021, n. 8374).

Per quanto occorre alla mancata valutazione dei titoli del ricorrente (poiché caricati in un formato differente rispetto a quello previsto) che direttamente incidono sulla posizione in graduatoria di quest'ultimo, era addirittura doveroso utilizzare i poteri acquisitivi di ufficio essendo, parte ricorrente, già dipendente presso la medesima Amministrazione.

Difatti, quasi la totalità dei titoli posseduti dal Sig. Carpani ed oggetto dell'errore, derivano da corsi di formazione svolti presso l'Amministrazione resistente o comunque presso altri Enti noti che l'Amministrazione avrebbe sicuramente potuto interpellare con facilità al fine di verificarne l'idoneità e la veridicità.

Era dunque necessario che la Commissione valutatrice si attivasse direttamente al fine di verificare i titoli o chiedesse anche allo stesso ricorrente di integrare i file depositati. Nei concorsi pubblici il “soccorso istruttorio” non è una facoltà. Essa rappresenta un dovere per l'Amministrazione giacché viceversa la selezione andrebbe a premiare non i più meritevoli con riferimento ai titoli ma, forse, i più attenti nel caricamento delle domande che, all'evidenza, nella specie, non ha alcun senso.

Ciò per non consentire che errori formali (emendabili mediante la collaborazione dell'Amministrazione) possano pregiudicare l'interesse alla selezione dei candidati migliori.

A sottolineare tale principio è anche la recente giurisprudenza *“atteso che l'errore commesso dalla ricorrente nella presentazione della domanda appare sanabile mediante il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge 241/1990, avendo ella*



*pienamente comprovato il possesso del requisito richiesto per l'ammissione alla selezione di che trattasi*" (Tar Emilia Romagna, sentenza n. 416 del 17 maggio 2022).

Di palmare evidenza appare come la fattispecie delibata dal citato Tar sia nella sostanza analoga a quella che qui ci occupa.

Del resto, assurdo sarebbe che l'esito di una procedura concorsuale venisse alterato da meri errori formali facilmente emendabili con la collaborazione dell'Amministrazione. Peraltro, il danno, prima ancora che inficiare l'interesse del privato, lederebbe l'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. *"L'incompletezza della domanda del ricorrente non assurge certamente ad irregolarità grave ed insanabile, in ragione del ricordato dovere dell'amministrazione di acquisire d'ufficio dati e documenti a sua diretta conoscenza e considerato che quivi detti dati erano presenti nella stessa domanda, sia pure nella parte relativa ad altre graduatorie, ed erano stati compiutamente valutati dall'Amministrazione con riferimento a queste: ciò che avrebbe senz'altro consentito all'Amministrazione di verificare la domanda presentata e di rettificarla giustappunto per la "difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti" senza timore di sovrapporre alla volontà trasfusa dal candidato nella domanda l'operato dei propri dipendenti"* (Trib. Palermo del 7/11/2022).

Di analogo tenore l'art. 43 del DPR 445/2000, i cui commi 1 e 4, recitano: *"1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato"*.



Secondo il T.A.R. Puglia, Lecce: *“l’ambito naturale di applicazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990 è quello della incompletezza o della erroneità dei documenti che il privato deve produrre a corredo di una istanza rivolta alla p.a. Dette integrazioni documentali o la rettifica di dichiarazioni erronee possono aver luogo qualora si sia al cospetto di un contegno del privato immune da deliberata volontà di tacere circostanze rilevanti, o in casi di incolpevole errore nella predisposizione di un’istanza. In presenza di tali circostanze l’istituto in parola mira a perseguire un obiettivo di giustizia procedimentale che consente di sanare l’eventuale irregolarità di una domanda attraverso la potestà di sollecitare il completamento ed una corretta ostensione alla P.A.”* (Sentenza n. 1724/2011).

Ed ancora: *“Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione. Il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei*



*dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).*

*In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio” (Cons. Stato, Sez. V, 7975/19).*

*Ecco perché, “in ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza” (Cons. Stato, Sez. V, 7975/19).*

*Come recentemente chiarito dal T.A.R. Catania, proprio a fronte di titoli comunque dichiarati, il "soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio; sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è - fortemente - limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente (per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione), ritiene il Collegio che nell'ambito delle procedure competitive - quale quella in esame - l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è funzionale ad evitare che l'esito possa essere alterato da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole fosse penalizzato per una*



*manca*za facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione" (Sez. I, 28 settembre 2022, n. 2565).

La giurisprudenza più autorevole ha precisato inoltre che le norme di cui alla L. n. 241/90 non costituiscono adempimento meramente formale, ma sono finalizzate alla realizzazione del principio sostanziale della partecipazione procedimentale, dirette, pertanto, a consentire al privato di avere conoscenza del procedimento in itinere e di interloquire con la pubblica amministrazione, introducendo gli interessi di cui egli è portatore affinché vengano ad essere, nel processo decisionale spettante alla P.A., obbligatorio oggetto di valutazione, in comparazione con gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nell'azione amministrativa (cfr. tra le tante Cons. Stato, 22 maggio 2001, n. 2823).

Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato posto in essere dall'Amministrazione che agiva dunque in totale dispregio del principio del soccorso istruttorio.

Ed infatti, *“qualora il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata al buon andamento ed alla imparzialità”* (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 7975 del 2019, richiamata impropriamente dalla stessa appellata, n. 257 del 2018; n. 3540 del 2016; sez. II, n. 838 del 2016; sez. IV, n. 5759 del 2004).

**I.d.** Diversamente l'Amministrazione decideva di dare rilevanza esclusivamente al dato formale (ossia al formato del file prodotto) dimenticando i principi cardini che l'ordinamento pone alla base dell'azione amministrativa tra cui il principio di proporzionalità e di imparzialità.

Il ricorrente in possesso di tutti i requisiti e di numerosi titoli, vedeva impregiudicata la propria posizione al punto tale che si collocava in posizione non utile per la progressione professionale. Difatti il sig. Carpani ad oggi occupa la posizione n. 177 in graduatoria con un punteggio di 30,30 anziché occupare la posizione n. 17 con il punteggio di 60,60 e quindi poter ambire alla posizione professionale.



L'Amministrazione decideva di pregiudicare irrimediabilmente la posizione del ricorrente che se interpellato, anche alla luce di quanto disposto dalla L. 241/1990, avrebbe sicuramente rimediato alla erroneità.

\*\*\*

Per quanto esposto il sig. Carpani Bruno, come sopra rappresentato e difeso

### **Ricorre**

Innanzi l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Bologna, in veste del Giudice del Lavoro, affinché rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa fissazione dell'udienza di discussione e con concessione di termine per la notifica del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza alla controparte, voglia accogliere le seguenti

### **Conclusioni**

- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di ottenere la valutazione dei titoli presentati congiuntamente alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva *“per titoli per l'attribuzione di 250 posti destinati allo sviluppo professionale del personale ENEA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nei livelli III e II”2* e non valutati dall'amministrazione come in atti e come da verbale del 5 maggio 2023; conseguentemente dichiarare illegittimi e/o disapplicare gli atti dell'amministrazione e accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di vedersi attribuiti un punteggio integrativo di [REDACTED] per un totale di 60,60 punti con la conseguente collocazione in posizione corrispondente in graduatoria.
- In ogni caso accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere la rivalutazione della propria domanda di partecipazione e di tutti i titoli presentati ivi inclusi quelli di cui in atti e non valutati come da verbale del 5 maggio 2023 comunque emettere qualsiasi atto che la s.v. riterrà di giustizia.
- Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Si allegano i documenti meglio specificati nell'indice degli atti e dei documenti.



Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e si versa dunque un contributo unificato pari ad euro 259,00.

Roma, 20 marzo 2024.

Avv. Michele Bonetti

